

Legge federale concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione

del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 ottobre 2000¹,

decreta:

I

La legge federale del 27 giugno 1973² sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 41^{bis} capoversi 1 lettera a, 2 e 3 della Costituzione federale³,

...

Art. 4 cpv. 2

Abrogato

Art. 13 cpv. 3 lett. c, d ed f nonché cpv. 4 e 5

³ Sono negoziatori di titoli:

- c. *abrogata*
- d. le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2;
- f. la Confederazione, i Cantoni e i Comuni politici nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.

⁴ Sono considerati istituti di previdenza professionale e di previdenza vincolata ai sensi del capoverso 3 lettera d:

- a. gli istituti di cui all'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

¹ FF 2000 5098

² RS 641.10

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso 1 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

⁴ RS 831.40

(LPP) e all'articolo 331 del Codice delle obbligazioni⁵, il fondo di garanzia nonché l'istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;

- b. le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994⁶ sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- c. gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 1985⁷ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;
- d. le fondazioni d'investimento che si occupano dell'investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui ai capoversi a-c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.

⁵ Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f:

- a. il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. le casse di compensazione ai sensi degli articoli 53-62 della legge federale del 20 dicembre 1946⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché le casse di disoccupazione di cui agli articoli 76-78 della legge federale del 25 giugno 1982⁹ sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

Art. 17 cpv. 2

² Egli deve la metà della tassa:

- a. se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato;
- b. se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

Art. 17a Investitori esentati

¹ Sono considerati investitori esentati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2:

- a. gli Stati esteri e le banche centrali;
- b. i fondi d'investimento svizzeri ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 1994¹⁰ sui fondi d'investimento;
- c. i fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento;

⁵ RS 220

⁶ RS 831.425

⁷ RS 831.461.3

⁸ RS 831.10

⁹ RS 837.0

¹⁰ RS 951.31

- d. gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;
- e. gli istituti esteri di previdenza professionale;
- f. le società d'assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione.

² Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell'articolo 13 capoverso 5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

³ Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti che:

- a. si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- b. le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e
- c. soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

Art. 19 cpv. 3

³ Se un negoziatore svizzero di titoli è membro di una borsa estera, la mezza tassa concernente la controparte decade per i titoli negoziati a tale borsa.

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Entra in vigore il primo giorno del mese che segue la sua promulgazione e ha effetto sino all'entrata in vigore di una legislazione federale sostitutiva, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2002. L'articolo 13 capoverso 3 lettera d ed f entra in vigore il 1° luglio 2001.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

Il presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker